

di due persone che si vogliono bene senza i sacramenti o della chiesa cattolica o della sinagoga o del Municipio, ecc.: ci son tanti modi di intendere il senso morale! Dare quindi al direttore generale il potere di mandar via un funzionario, perchè il suo concetto morale, la sua teosofia, la sua teologia, la sua cosmogonia o magari la sua fede nell'occultismo. (ora c'è anche questa novità) non collimano con quelle dell'impiegato, ci sembra un tantino arrischiato.

Ripeto, e lo dico sul serio, che l'onorevole Giolitti farebbe bene a creare un catechismo di Stato, secondo le norme del Ministero dell'interno, di quello che sia il vero senso morale; dei sentimenti che sono buoni, di quelli che si possono professare, ecc., in modo che un impiegato non fosse colpito alla sprovvista e sapesse che cosa egli deve pensare in materia di fede, di sociologia, ecc.

Ad ogni modo io non insisto nel mio emendamento perchè l'onorevole Giolitti ha portato qui il tipo di un metodo di ragionamento che rende inutile ogni discussione in tema di disposizioni penali: egli rovescia come un guanto la formula della disposizione e, poichè rovesciata non suona bene, ne conclude che essa va bene come è proposta: e siccome non sarebbe possibile votare un articolo che dicesse: è lecito all'impiegato mancare di senso morale, quindi è giusta la disposizione che punisce la mancanza di senso morale.

Dinanzi ad un ragionamento così probativo dichiaro di ritirare questo e tutti gli altri emendamenti che potrebbero venire escogitati in tema di disposizioni penali.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se così è, vuol dire che l'onorevole Turati non desidera nemmeno di sapere le ragioni per cui non accetto il suo emendamento.

TURATI. Ormai siamo talmente d'accordo, che è inutile. (*Viva ilarità*).

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Turati ritira i suoi emendamenti metto a partito l'articolo 24.

(È approvato).

Gli onorevoli Turati, Zerboglio e Giacomo Ferri propongono il seguente articolo aggiuntivo 24-bis:

« Agli effetti dei precedenti articoli la recidiva non viene computata dopo due anni nei casi di cui all'articolo 21 e dopo tre anni negli altri casi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

TURATI. Poichè il codice penale, dopo dieci o cinque anni secondo i casi, stabilisce che la recidiva non si debba computare più nemmeno nei casi dei reati più gravi, a noi pareva che, per semplici mancanze disciplinari, potessero bastare due o tre anni, perchè la recidiva non fosse computata.

Però ripeto che, per i motivi che ho già accennati, mi rimetto *a priori* a quanto deciderà l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Qui siamo in un caso diverso dal codice penale, perchè mentre nel codice penale chi commette un reato deve subire in quelle date condizioni un aggravamento di pena, l'amministrazione ha invece facoltà di vedere caso per caso se l'impiegato merita una punizione. Ora evidentemente se un impiegato ha commesso una mancanza due o tre anni prima, e poi ha tenuto una condotta regolare, l'amministrazione non terrà conto dell'aggravante, perchè è nel suo potere discrezionale di farlo.

Questa è la ragione per cui non credo necessario l'emendamento dell'onorevole Turati.

PRESIDENTE. L'onorevole Turati ritira dunque il suo articolo aggiuntivo?

TURATI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 25.

Art. 25.

S'incorre nella destituzione, udito il Consiglio di disciplina, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli o per una maggior gravità di esse;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

d) per violazione dolosa dei segreti di ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza;

e) per gravi atti d'insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente, con evidente of-